

COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO

SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA

ECONOMICA, UBICATI IN COMUNE DI APRICA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di ____, nella residenza comunale di APRICA (SO), in Piazza M. Negri

TRA

Il Comune Di Aprica , con sede a APRICA (SO), Piazza M. Negri snc Codice Fiscale: 00110950144 , rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Dott.ssa Paola Licina Picco codice Fiscale

_____, domiciliato per quest'atto presso la Sede Municipale sopra indicata; di seguito nel presente atto denominato "Ente concedente";

E

_____, con sede a _____ (____), Via/Piazza _____ n. __, Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Sig. _____, nato a _____(____) il ____, residente a _____(____), Via/Piazza _____n. __- Codice Fiscale _____; di seguito nel presente atto denominato "concessionario";

PREMESSO:

che il Comune di APRICA è proprietario degli impianti sportivi PISCINA VIA MAGNOLATA , PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MAGNOLATA , CAMPO SPORTIVI (campo di calcio , basket e padel) LOC. S. PIETRO e

delle relative aree di pertinenza

che detti impianti sportivi, privi di rilevanza economica, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, ricreative, di svago e di socializzazione;

che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che "Nei casi in cui l'Ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

che con deliberazione della Giunta Comunale ***, sono stati dettati gli indirizzi per la concessione pluriennale della gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, ed è stato disposto di affidarli in concessione a terzi, per 5 anni, a titolo gratuito, previa procedura di gara ad evidenza pubblica, con contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico contenente condizioni e criteri per l'affidamento, da utilizzare nella apposita procedura di gara;

che con determinazione a contrarre del Responsabile Servizio Tecnico

Lavori Pubblici n. _____ in data

_____, assunta ai sensi

dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato approvato lo schema della presente convenzione disciplinante la concessione in uso gratuito e gestione

dei predetti impianti sportivi, che recepisce i contenuti dello schema di avviso pubblico sopra richiamato e che riporta altresì le modalità e condizioni di gestione;

che con la pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. _____ in data _____, all'Albo on line ed in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, con relativi allegati, è stata avviata la gara per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi predetti,

che la procedura di gara è stata espletata in data **/**/** e in data _____, come previsto nell'avviso pubblico e come si evince dai verbali della commissione giudicatrice acquisiti al protocollo comunale n. _____ del _____;

che, a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici in data _____, immediatamente efficace (a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara), sono state approvate le risultanze della gara predetta, disponendo di aggiudicare in via definitiva la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi (Piscina , Palazzetto dello Sport, Campo Sportivi) comunali a favore di _____, collocatasi al primo posto in graduatoria con il punteggio di _____ per l'offerta tecnica presentata a mezzo PEC ed acquisita al protocollo comunale n. _____ del _____;

che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di APRICA , come sopra rappresentato, concede in uso gratuito e gestione a _____, che a mezzo del suo Presidente/legale rappresentante accetta, gli impianti sportivi privi di rilevanza economica siti in Aprica costituiti da: Pisciana e annesso Bar Via

Magnolta, Palazzetto Sportivo via Magnolta , Campi Sportivi loc. Sa, Pietro

Gli impianti sportivi predetti sono meglio evidenziati negli estratti di mappa e nelle planimetrie catastali, che si allegano alla presente convenzione sotto le lettere _____, per farne parte integrante e sostanziale.

Il patrimonio comunale predetto, comprensivo di immobili e relative pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, viene concesso in uso e gestione nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova, che il concessionario dichiara di ben conoscere, esclusivamente per gli usi previsti dall'avviso pubblico richiamato in premessa e dalla presente convenzione.

Lo stato dei beni predetti risulta dal verbale di consistenza e consegna redatto il _____ in contraddittorio con il concessionario, che si allega sub. _____ alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il tutto viene concesso con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti a tutt'oggi.

ART. 3 – FINALITA'

Con la presente convenzione l'Ente concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità di interesse pubblico:

1. valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
2. promuovere la pratica sportiva, con finalità sia agonistiche che ludico-motorie- ricreative-educative a servizio principalmente delle associazioni del territorio con particolare riguardo alla pratica dello sport in età giovanile (5-16 anni);
3. realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti utilizzatori;
4. ottenere una conduzione efficace ed efficiente degli impianti sportivi, realizzando obiettivi di economicità complessiva;
5. ottenere un'economia che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune;
6. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
7. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività delle Associazioni;
8. massima fruibilità degli impianti da parte di Associazioni e Società Sportive, di Federazioni ed Enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

Il concessionario dichiara di condurre la gestione degli impianti sportivi predetti secondo gli intenti dell'Ente concedente, che dichiara di condividere.

Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione, e con questo atto formalmente si obbliga ad

eseguire tutte le attività inerenti la gestione degli impianti sportivi alle condizioni tutte indicate nella presente convenzione e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara unitamente al piano economico finanziario, che vengono allegati sub. _____ alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il concessionario si servirà dei beni sopra indicati con la dovuta diligenza, esclusivamente per le suindicate finalità, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti, pena la risoluzione ipso jure della presente convenzione ed il conseguente diritto dell'Ente concedente di richiedere l'immediato rilascio dei beni stessi, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 4 – GRATUITA' DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è da considerarsi a titolo gratuito.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione.

È prevista la possibilità di rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni, da valutare al termine del quinquennio con provvedimento motivato dell'Ente concedente, qualora la legislazione vigente lo consenta e previo accordo tra le Parti. Qualora il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

La presente concessione in corso di esecuzione può essere prorogata (c.d. proroga tecnica) alle medesime condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo

contraente.

In mancanza di proroga o di rinnovo, la concessione cesserà di diritto alla scadenza dei 5 anni senza che sia necessaria preventiva disdetta.

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO – APPALTO – SUB CONCESSIONE – COLLABORAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Il concessionario potrà appaltare attività accessorie (quali manutenzione impianti tecnologici, pulizie, sfalcio, ecc.).

Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale è consentita la collaborazione con altra/e Società o Associazione/i operanti nel territorio comunale per la gestione dell'impianto sportivo per brevi periodi di tempo (massimo mesi 1 anno) , allegando l'accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, disciplinante i reciproci rapporti.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere alle seguenti attività come espressamente indicato nel capitolato sottoscritto in sede di gara e qui riassunto

1. sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti sportivi, compresa la pulizia e lo sfalcio delle aree esterne alla recinzione;
2. manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive;
3. conduzione degli impianti mediante l'impiego di idoneo personale;
4. assumere a proprio carico gli oneri relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, combustibile, rifiuti, telefonia, ecc.) eccetto i costi per il funzionamento dello stabile che include la piscina e il palazzetto dello sporto fino ad un massimo di € 100.00,00 (centomila/00 euro)
5. costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;

6. assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

7. divieto di realizzare opere non autorizzate;

8. riserva di n. massimo 20 giornate annue di uso gratuito degli impianti e relative aree di pertinenza da parte del Comune.

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla gestione degli impianti sportivi caratterizzati dalle strutture indicate all'art. 2.

Per manutenzione ordinaria si intende quell'attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti ivi compresa la riparazione di parti di impianti. Sono assunti a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti di cui sopra e quelle di ordinaria e programmata manutenzione dei locali e dei beni mobili ed immobili ed in particolare riguardo ai seguenti oneri:

- servizi essenziali alla funzionalità degli impianti sportivi (custodia, pulizia, sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, apertura e chiusura in base ai programmi ed orari di utilizzo, sgombero neve all'interno dell'area recintata evitando l'accumulo della stessa sulle strutture in gestione;
- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature (sfalcio area, , riparazioni e manutenzioni in genere);
- gestione e utilizzo impianti sportivi con assunzione delle relative spese per le utenze come precedentemente indicato

Il concessionario dovrà inoltre:

- imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;

- garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia degli impianti sportivi e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto al normale uso;
- garantire l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi nelle giornate in cui viene svolta l'attività da parte del concessionario medesimo o da parte di altre società/associazioni;
- non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione;
- consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte dell'Ente concedente secondo tempi e modi che verranno concordati tra le Parti interessate, nel numero di giornate più sopra indicate;
- mettere a disposizione dell'Ente concedente gli impianti sportivi per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi concordati tra le Parti interessate nel rispetto delle normative vigenti ;
- prestare la propria collaborazione per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Ente concedente o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le Parti, mettendo altresì a disposizione le strutture senza alcun onere per l'Ente concedente;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dall'Ente concedente nel rispetto della normativa vigente ;
- concedere l'uso degli impianti sportivi per attività organizzate da altre Società/Associazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, ad una tariffa

che verrà fissata in accordo con l'Ente concedente;

- fornire annualmente all'Ente concedente, entro il mese di maggio e novembre, un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti sportivi da parte degli utenti, delle attività e manifestazioni svolte e di quelle che si intendono svolgere nella stagione sportiva successiva, delle manutenzioni effettuate, nonché una schema di bilancio ;
- presentare annualmente il bilancio di esercizio approvato.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume l'obbligo:

- di promuovere iniziative e manifestazioni sportive a favore dei giovani;
- di dare attuazione al piano di utilizzo degli impianti sportivi di cui all'offerta tecnica di gara;
- di restituire gli impianti e le attrezzature al termine della convenzione, o comunque nel caso di revoca della stessa, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura ed i danni non imputabili alla gestione;
- di accollarsi ogni responsabilità derivante dall'uso degli impianti fatta salva quella imputabile a difetto di costruzione o di manutenzione straordinaria;
- di nominare il responsabile della gestione e manutenzione cui farà riferimento l'Ente concedente per i relativi rapporti, ferma restando comunque la responsabilità patrimoniale del concessionario nei confronti dell'Ente concedente.

Il concessionario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza e conducendo gli impianti sportivi con la cura del buon padre di famiglia.

Il concessionario dovrà segnalare all'Ente concedente le necessità di interventi

straordinari agli impianti sportivi, nonché tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dell'attività, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

Il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni responsabilità.

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti, attrezzature, garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone ivi presenti.

Il concessionario dovrà garantire la pulizia degli impianti sportivi a seguito dell'utilizzo degli stessi per attività sportiva o a seguito di manifestazioni. Il concessionario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato altresì a dotare i servizi igienici dei materiali occorrenti. Il concessionario dovrà provvedere allo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto secondo la normativa vigente.

.ART. 9 – TARIFFE

Le tariffe da praticare all'utenza verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, a seguito di valutazione con il concessionario e dallo stesso riscosse.

ART. 10 – RISERVA AD ASSOCIAZIONI SPORIVE

Fatto salvo l'utilizzo da parte del concessionario, gli impianti sportivi in oggetto dovranno essere messi a disposizione dell'utenza che ne faccia richiesta, con priorità alle Associazioni sportive operanti nel territorio comunale;

ART. 11 – RISERVA A FAVORE DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Ente concedente si riserva l'uso gratuito degli impianti sportivi e delle relative aree di pertinenza fino ad un massimo di 20 (VENTI) giornate nell'anno

ART. 12 – CONTRIBUTO DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Comune può erogare al concessionario un contributo annuale a sostegno delle spese sostenute, in misura pari all'eventuale disavanzo, risultante da apposito rendiconto, comunque nella misura massima delle risorse all'uopo stanziato a bilancio.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

All'Ente concedente compete la manutenzione straordinaria dei predetti impianti sportivi. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. si definiscono come "interventi di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.-----

ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Con la presente convenzione il concessionario potrà utilizzare gli impianti sportivi per le attività proprie del concessionario medesimo e di altre

Società/Associazioni, secondo le finalità per le quali sono stati costruiti, ed inoltre potrà:

- effettuare manifestazioni sportive laddove compatibili con la normativa vigente
- concedere l'utilizzo degli impianti per iniziative e manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale nel rispetto delle norme vigenti .

Gli impianti sportivi devono essere dedicati alla pratica sportiva cui sono destinati, garantendo allenamenti giornalieri nel rispetto di un calendario annuale di utilizzo che dovrà essere approvato dall'Ente concedente.

Il concessionario è autorizzato ad effettuare ogni forma di pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti, potendo incassare i relativi proventi. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, bandiere, stendardi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Ente concedente. Il concessionario è tenuto ad espletare tutte le incombenze amministrative per le necessarie autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Il concessionario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza e alla pubblica sicurezza.

ART. 15 - VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il concessionario si impegna alla realizzazione, con oneri a proprio carico, degli interventi di valorizzazione degli impianti sportivi di cui all'offerta

tecnica di gara, secondo la tempistica ivi indicata.

Il concessionario dà atto che tutti gli interventi realizzati diverranno, man mano che saranno completati, di proprietà dell'Ente concedente, senza aver diritto a pretendere a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi.

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e locali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Ente concedente.

L'Ente concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli eventuali interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge, di convenzione e di offerta tecnica. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro un congruo termine dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario medesimo, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Ente concedente. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un

ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Ente concedente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità ovvero di sostituirsi al concessionario stesso nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Ente concedente nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

ART.17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati durante la gestione degli impianti sportivi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente concedente, salvi gli interventi in favore del concessionario medesimo da parte di società assicuratrici.

È a carico del concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, sollevando in tal senso l'Ente concedente ed i funzionari preposti ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione di cui all'oggetto.

Il concessionario esonera l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione. A tal fine il concessionario si impegna a sottoscrivere

con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni alle cose, avente per oggetto l'oggetto stesso della presente convenzione, e di durata pari alla durata della convenzione stessa. Il concessionario si impegna a consegnare all'Ente concedente (in originale o copia conforme), la suddetta polizza prima della stipula della convenzione. Alla scadenza annuale della polizza, il concessionario si impegna a consegnare all'Ente concedente, entro 15 giorni dalla scadenza, copia della attestazione di pagamento del premio per il rinnovo della suddetta polizza, rilasciata dall'assicuratore. Nel caso si riscontrino danni alle strutture o alle attrezzature per atti vandalici la spesa è a carico del concessionario delle strutture e impianti sportivi nel momento in cui gli atti vandalici si sono verificati.

ART.18 – INADEMPIENZA E REVOCA CONCESSIONE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

L'Ente concedente può revocare o sospendere in qualunque momento la presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

In caso di inadempimento a quanto disposto dalla presente convenzione e relativi allegati, l'Ente concedente può dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento danni.

La presente convenzione decadrà di diritto per:

- mancato esercizio delle attività nel termine prefissato;
- mancato rispetto delle normative in materia di lavoro;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con

il personale adibito ai servizi e mancata stipula delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;

- cessione del contratto;

- sub concessione di parte degli impianti non preventivamente autorizzata;

- gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto nella presente convenzione e relativi allegati;

- mancata presentazione della polizza assicurativa prevista nella presente convenzione nei termini ivi indicati;

- mancata attuazione dell'offerta tecnica di gara.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del Codice Civile.

L'Ente concedente può recedere dalla presente convenzione, con preavviso non minore di sei mesi, mediante comunicazione a mezzo PEC, per motivi di pubblico interesse.

Il concessionario potrà recedere dalla presente convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione a mezzo PEC.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'Associazione/Società concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo della medesima, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

Il concessionario assume l'obbligo di restituire gli impianti sportivi concessi nelle medesime condizioni in cui gli stessi sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento, al cessare, per qualunque motivo, degli effetti della presente convenzione.

ART. 19 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Il concessionario nominerà, all'atto di presa in consegna degli impianti sportivi, un responsabile della gestione e manutenzione, cui farà riferimento l'Ente concedente per i relativi rapporti, ferma restando comunque la responsabilità patrimoniale del concessionario nei confronti dell'Ente concedente.

ART. 20 - SICUREZZA

Il concessionario dovrà gestire gli impianti sportivi di cui alla presente convenzione nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti ed essere in possesso delle necessarie autorizzazioni/nulla osta, ecc. in relazione alle attività da realizzare.

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, assume l'impegno di osservare e di far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di APRICA . A tal fine, viene consegnata al concessionario copia del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, per una più completa e piena conoscenza. Il concessionario si impegna a trasmettere copia del predetto Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo l'ulteriore

risarcimento dei danni.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno demandate all'Autorità Giudiziaria competente. E' escluso l'arbitrato.

ART. 23 – CONTRATTOI

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di APRICA e l'Agenzia delle Entrate di SONDRIO con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett.B GDPR (Adempimento di un contratto) e art.6 comma 1 lett.C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di

prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del suddetto Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di APRICA . I dati di contatto Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è Trust Data Solutions S.r.l. con sede in Viale Cesare Cattaneo 10B, 22063 Cantù (CO).

Dati di contatto del Team DPO Trust Data Solutions: Tel.: 031707879 E-mail: dpo@trustds.it PEC: dpotrustds@legalmail.it

ART. 25 – NORME NON PREVISTE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI APRICA :

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

CONCESSIONARIO _____

Il Presidente/Legale Rappresentante _____